

## **DELIBERA N. 191 /14/CONS**

### **SEGNALAZIONE DEL SIGNOR GUIDO BALDRATI FOLLI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI LUGO (RA)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 7 aprile 2014 (prot. n. 15948) con cui il Signor Guido Baldrati Folli denunciava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Lugo, Provincia di Ravenna, per aver ricevuto in data 4 aprile 2014, tramite posta, il rendiconto di fine mandato dell'Amministrazione comunale di Lugo (anni 2009-2014), peraltro interessata al rinnovo dei suoi organi nelle operazioni di voto del 25 maggio 2014;

VISTA la successiva integrazione del 18 aprile 2014 (prot. n. 18427), di trasmissione della determina del 24 marzo 2014, con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni che ne fanno parte, tra cui il Comune di Lugo, aveva affidato il servizio relativo alla pubblicazione della sintesi di fine mandato, ben oltre la data di inizio della campagna elettorale e del divieto di comunicazione istituzionale (18 marzo 2014);

VISTE le note del 14 e 17 aprile 2014 (prot.lli n. 17369 e n. 18198) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna, in riscontro alla richiesta dell'Autorità dell'8 aprile precedente (prot.n. 16104), ha trasmesso, unitamente alle memorie difensive del Comune di Lugo e all'intera documentazione istruttoria, la delibera n. 16 del 17 aprile 2014, contenente le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Lugo per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alla distribuzione ai cittadini, tramite posta, della pubblicazione *Cinque anni in Comune. Rendiconto di fine mandato – 2009-2014*. In particolare, il Comitato ha rilevato che tale pubblicazione rappresenta una sintesi della relazione di fine mandato 2009-2014, che sottoscritta dal Sindaco, certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, è stata pubblicata integralmente sul sito internet del Comune di Lugo, adempiendo in tal modo l'Ente locale agli obblighi di legge. Pertanto, risultando superflua la stampa della sintesi di fine mandato e la spedizione ai cittadini, ha proposto l'adozione di una misura sanzionatoria;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 12 aprile 2014 con cui il Sindaco del Comune di Lugo ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi per le elezioni europee (18 marzo 2014), il Comune di Lugo ha sospeso tutte le forme di comunicazione istituzionale “personalizzate e/o non indispensabili”, essendo il divieto recato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione intesa come servizio necessario ai cittadini;
- ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, come modificato dal decreto legge n. 16/2014, la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data

di scadenza del mandato e, una volta certificata dall'organo di revisione dell'ente locale, deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

- la pubblicazione in oggetto non è quindi riconducibile alle attività di comunicazione di natura volontaria, ma a quelle che l'ente deve obbligatoriamente effettuare con le modalità previste dall'ordinamento;
- per questo motivo, la legge obbliga gli enti locali a predisporre e a pubblicare la relazione proprio nel periodo preelettorale al fine di mettere il cittadino in condizione di valutare correttamente i risultati raggiunti nel mandato in vista della consultazione;
- tale rendicontazione, realizzata in attuazione degli obblighi di trasparenza posti a carico delle amministrazioni locali, prevede anche la parte relativa ai "Cinque anni in Unione", riferita ai servizi erogati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Lugo, al fine di considerare complessivamente l'aggregato di bilancio degli enti;
- inoltre, proprio grazie al contributo di un soggetto finanziatore, è stata estrapolata una versione sintetica della relazione ed è stata spedita in forma cartacea, in modo da non far gravare i costi sul bilancio comunale; al fine di evitare equivoci, tale sintesi richiama espressamente in modo chiaro e ben visibile la relazione integrale pubblicata sul sito del Comune;

PRESA VISIONE della relazione di fine mandato 2009 – 2014 pubblicata nell'home page del sito istituzionale del Comune di Lugo, in cui viene fatta una descrizione completa ed analitica dei servizi erogati e delle attività svolte durante il mandato amministrativo dalle varie articolazioni organizzative, evidenziando gli obiettivi strategici e le principali risultanze del controllo di gestione al fine di attestare il grado di efficacia e di efficienza nell'uso delle risorse pubbliche;

PRESA VISIONE, altresì, della sintesi illustrativa di detta relazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, dal titolo "*Cinque anni in Comune. Rendiconto di fine mandato 2009 – 2014*", oggetto della segnalazione, pubblicata sul sito del Comune di Lugo e spedita anche a mezzo posta ai cittadini, composta di otto pagine, recante il logo del Comune, l'editoriale a firma del Sindaco uscente, nonché spazi dedicati ai lavori pubblici, servizi sociali, servizi educativi ed infanzia, cultura, sport, turismo e promozione urbana ed, infine, la dicitura "*Notiziario a cura del Comune di Lugo in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna*";

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la sintesi illustrativa della relazione di fine mandato dal titolo *“Cinque anni in Comune. Rendiconto di fine mandato 2009 – 2014”* ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua realizzazione in formato cartaceo e quindi la sua distribuzione sono avvenuti in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee (18 marzo 2014), e precisamente a partire dal 24 marzo seguente, data in cui è stato affidato il servizio, giusta determina dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

CONSIDERATO che la sintesi della relazione di fine mandato oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in particolare degli obblighi di trasparenza amministrativa come indicati dalle disposizioni legislative vigenti in materia (decreto legislativo n. 149/2011, come modificato dal decreto legge n. 16/2014), in quanto i Comuni sono tenuti a redigere, anche in concomitanza col periodo elettorale, la relazione di fine mandato e a pubblicarla sul sito istituzionale, e non anche a stamparla, sia pure in forma sintetica, e a diffonderla ai cittadini; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, riporta il logo dell'ente, il riferimento al Sindaco uscente di Lugo, nella sua veste istituzionale, e la dicitura *“Notiziario a cura del Comune di Lugo in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna”*;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

al Comune di Lugo (RA) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani